



REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI NON DI DIRITTO DELLA
CONFERENZA REGIONE – AUTONOMIE LOCALI E PER IL SUO INSEDIAMENTO E
AVVIO DI FUNZIONAMENTO.

**Approvato dalla Giunta Regionale
nella seduta dell' 1.4.2003**

*Si assegna il numero 4 della serie dei
Regolamenti regionali dell'anno 2003*

*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria n. 2 del 03.05.2003
S.S.*

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LEGISLATIVO
Dott. Antonio Cantafora



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121, quarto comma, della Costituzione, così come modificato dall'art. 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 263 dell'1.4.2003, "Legge Regionale 12 agosto 2002, n. 34 – Conferenza Regione-Autonomie locali- Approvazione regolamento per l'elezione dei componenti di cui all'art. 8, comma 3, lettera c)";

Vista la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art.9;

Emana

Il seguente Regolamento:



REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI NON DI DIRITTO DELLA CONFERENZA REGIONE – AUTONOMIE LOCALI E PER IL SUO INSEDIAMENTO E AVVIO DI FUNZIONAMENTO

Art. 1- *Elezioni dei sindaci dei Comuni non capoluogo di provincia* 263

01-04-03

1. I tredici componenti di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), della legge regionale 12 agosto 2002 n. 34, sono eletti da una assemblea elettorale composta dai Sindaci di tutti i Comuni della Regione.

2. Per assicurare il principio di una adeguata e proporzionale rappresentanza in rapporto alla consistenza demografica delle cinque province, sulla base delle risultanze ufficiali dell'ultimo censimento, i tredici seggi, di cui al precedente comma, sono ripartiti in altrettanti collegi - come dall'annesso allegato "A" - nel modo che segue:

- cinque al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Cosenza;
- quattro al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Reggio Calabria;
- due al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Catanzaro;
- uno al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Crotone;
- uno al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Vibo Valentia.

3. La predetta ripartizione è suscettibile di revisione in rapporto alle variazioni demografiche delle cinque province che risultino dai successivi censimenti.

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente della Giunta Regionale con decreto da emanarsi entro i 45 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

5. La lista dei candidati per ciascun collegio deve essere costituita dai Sindaci dei Comuni che ricadono nel corrispondente ambito territoriale provinciale, in numero non inferiore ai seggi assegnati.

6. Nel caso in cui non siano presentate candidature o esse siano inferiori al numero di rappresentanti da eleggere in ciascun collegio, il seggio viene assegnato, a prescindere da quello di appartenenza, ai primi non eletti degli altri collegi che abbiano riportato la più alta cifra individuale in ordine decrescente.

Art. 2 – Formazione della lista.

- 1. I Sindaci che intendono candidarsi devono fare pervenire - a mezzo di raccomandata a.r. o consegna a mano - la propria richiesta scritta al Presidente della Giunta Regionale – presso Dipartimento del Personale – Settore Enti Locali il trentesimo giorno antecedente quello delle elezioni.**
- 2. La richiesta di cui al precedente comma 1 deve essere corredata dall'attestazione del Segretario Comunale circa l'attualità della carica rivestita dal candidato.**
- 3. Il Presidente, sulla base delle candidature ammesse, entro i cinque giorni successivi di cui al precedente comma 1 forma la lista per ciascun collegio, indicando il cognome e il nome dei candidati, nonché i rispettivi Comuni in cui ricoprono la carica e ne dispone la immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e, successivamente, l'affissione nei locali del seggio elettorale.**
- 4. In ogni lista i nominativi dei candidati seguono l'ordine alfabetico sillabico.**

Art. 3 – Istituzione, composizione e funzionamento del seggio elettorale.

- 1. Il seggio elettorale è istituito presso la Presidenza della Giunta Regionale ed è composto da sette membri: un Presidente, un Vice Presidente e cinque scrutatori.**
- 2. La carica di Presidente è ricoperta da un Dirigente Generale, quella di Vice Presidente da un Dirigente di Settore e quella di scrutatore da Dirigenti di servizio, tutti nominati con apposito atto del Presidente della Giunta Regionale.**
- 3. Il seggio verifica l'identità del Sindaco elettore ed annota nell'apposito elenco degli aventi diritto, a fianco di ciascuno di essi, l'avvenuto esercizio di voto.**
- 4. Nel seggio sono collocate cinque urne, riportanti ciascuna l'indicazione dei collegi elettorali.**
- 5. Nel seggio devono essere realizzate almeno due aree riservate per garantire la segretezza nell'espressione del voto.**
- 6. Il seggio si insedia alle ore 8,00 del giorno fissato per le elezioni, e rimane aperto ininterrottamente dalle ore 9,00 alle ore 20,00.**

7. Il seggio resta validamente costituito se sono contemporaneamente presenti il Presidente o il Vice Presidente e, almeno, tre scrutatori.

8. Lo scrutinio avrà luogo subito dopo la chiusura delle operazioni di voto.

Art. 4 - Esercizio del voto

1. I Sindaci elettori esprimono un solo voto, scrivendo, con penna ad inchiostro nero, il cognome e il nome del candidato prescelto appartenente alla lista del collegio in cui territorialmente ricade il Comune dell'elettore.

2. Il voto deve essere espresso utilizzando esclusivamente la scheda avente le caratteristiche di cui all'allegato "B", che dovrà essere consegnata al Presidente del seggio, debitamente piegata in modo che se ne garantisca la segretezza.

3. Ogni scheda deve essere vidimata, apponendo nello spazio a ciò riservato il timbro del seggio e la firma di due scrutatori.

4. Il numero delle schede da vidimare, subito dopo l'insediamento del seggio e prima che si dichiari aperta la votazione, deve essere pari al numero dei sindaci elettori iscritti in elenco, detratto il numero di quelli ammessi al voto per corrispondenza.

5. Saranno riportate a verbale tutte le operazioni concernenti la vidimazione delle schede e l'eventuale sostituzione per involontario deterioramento o perché restituite dall'elettore che ne faccia constatare segni o alterazioni tali da consentirne il riconoscimento.

6. Non sono ammessi al voto i Sindaci elettori che non presentino un valido documento d'identità e che non producano l'attestato rilasciato dal Segretario del proprio Comune da cui risulti che essi ricoprono la carica di Sindaco.

7. Le schede che riportino oltre al cognome e il nome di un candidato altri nominativi, ovvero titoli professionali od onorificenze o qualsiasi altro segno che possa considerarsi di riconoscimento sono nulle.

Art. 5 - Voto per corrispondenza

- 1. I Sindaci elettori hanno facoltà di votare per corrispondenza chiedendo, al Dipartimento del Personale – Settore Enti Locali, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'elezione, la scheda e l'apposita busta. Il loro ritiro deve essere curato dal richiedente direttamente o da suo delegato.**
- 2. Il Settore di cui al precedente comma 1 annoterà nell'elenco degli elettori, che poi sarà utilizzato dal seggio, l'ammissione al voto per corrispondenza.**
- 3. Qualora il Sindaco che ha chiesto di esercitare il voto per corrispondenza, si rechi al seggio per votare, dovrà restituire la scheda e la relativa busta che saranno accantonate. In tal caso la restituzione è annotata a verbale e nell'elenco degli elettori e si procede alla consegna della nuova scheda su cui esprimere direttamente il voto.**
- 4. Il voto per corrispondenza espresso nell'apposita scheda e con le modalità di cui all'art. 4, comma 1 deve essere recapitato al seggio entro e non oltre le ore 20,00 del giorno fissato per l'elezione a mezzo corriere, a cui sarà rilasciata ricevuta di avvenuta consegna.**
- 5. La scheda piegata in modo da assicurare la segretezza del voto deve risultare chiusa nell'apposita busta sulla quale non va apposto alcun segno distintivo.**
- 6. Per l'inoltro della sopradetta busta deve essere utilizzato un plico sigillato con ceralacca con l'impronta del Comune di appartenenza e la firma del Segretario Comunale nel quale deve essere, altresì, inserita l'attestazione di cui all'art. 4, comma 6.**
- 7. Il seggio, dissigillato il plico, dopo aver constatato e verbalizzato la relativa integrità, verifica l'attestazione del Segretario Comunale, annota, a fianco del nominativo dell'elettore da cui proviene, la conferma che questi ha votato per corrispondenza. Indi procede in egual modo ad aprire la busta che contiene la scheda, ed avendola vidimata nell'apposito spazio e con la firma di due scrutatori, con le stesse modalità previste dall'art. 4 comma 3, senza aprirla, la inserisce nell'urna corrispondente al collegio cui appartiene il Sindaco elettore.**



Art. 6 - Proclamazione

1. Appena concluse le operazioni di scrutinio il Presidente di seggio consegna il verbale che documenta le operazioni del seggio al Presidente della Giunta Regionale.
2. Il Presidente della Giunta Regionale sulla base dei dati a verbale accerta quali candidati abbiano, per ciascuna lista, conseguito le più alte cifre individuali in ordine decrescente fino a concorrenza del numero dei componenti eleggibili nei rispettivi collegi.
3. Proclama, quindi, eletti, per ciascun collegio, quelli che hanno riportato il maggior numero di voti e a parità di cifre individuali il più giovane d'età.
4. Il Presidente della Giunta Regionale determina per collegio la graduatoria dei candidati non proclamati eletti disponendoli in ordine decrescente in relazione al numero di voti ricevuti.
5. Il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, nomina i componenti la Conferenza Regione-Autonomie Locali e fissa la data della seduta di insediamento della medesima.

Art.7 – Composizione dell'organo e avvio di funzionamento.

1. La Conferenza Regione-Autonomie Locali, nella sua prima seduta, elegge, nel proprio seno, l'ufficio di presidenza tenendo conto delle componenti istituzionali.
 2. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore delegato, che presiede; da due Vice Presidenti, di cui uno in rappresentanza delle Province e uno in rappresentanza dei Comuni capoluogo e da due Segretari, in rappresentanza dei componenti di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), della legge regionale 12 agosto 2002 n. 34
 3. Le modalità di elezione dei Vice Presidenti e Segretari dell'Ufficio di Presidenza, le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori della Conferenza Regione-Autonomie Locali, ivi compreso le modalità per indire e svolgere consultazioni della generalità degli enti locali, sono disciplinate da un regolamento interno approvato dalla Conferenza Regione-Autonomie Locali a maggioranza dei suoi componenti.
- 

4. La proposta di regolamento, prima della sua approvazione, è trasmessa al Consiglio Regionale che può formulare eventuali osservazioni per i profili attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra Consiglio Regionale e Conferenza Regione-Autonomie Locali.

Art. 8 – Norma transitoria

1. In fase di prima attuazione del presente Regolamento la convocazione dell'Assemblea dei Sindaci per l'elezione dei rappresentanti dei Comuni prevista dall'articolo 8, comma 2, lettera c), della legge regionale 12 agosto 2002 n. 34 è fissata entro ...(90) giorni dalla pubblicazione di esso nel Bollettino Ufficiale della Regione.



ELEZIONE DEI 13 SINDACI
NELLA CONFERENZA REGIONE - AUTONOMIE LOCALI

ALLEGATO "A"

Attribuzione dei seggi accertati in proporzione al numero degli abitanti
sulla base delle risultanze ufficiali dell'ultimo censimento

PROVINCE ABITANTI NUMERO SEGGI

Cosenza	727.267	5
Reggio Calabria	563.405	4
Catanzaro	367.592	2
Vibo Valentia	171.952	1
Crotone	163.058	1

TOTALE 1.993.274 13

numero seggi = (abitanti provincia) x 13 : (abitanti totali)

<i>PROVINCE</i>	<i>ABITANTI</i>	<i>1° seggio</i>	<i>2° seggio resto x assegnazione</i>	<i>3° seggio resto x assegnazione</i>	<i>4° seggio resto x assegnazione</i>	<i>5° seggio resto x assegnazione</i>
Cosenza	727.267	163.058	564.209	401.151	238.093	75.035
Reggio Calabria	563.405	163.058	400.347	237.289	74.231	
Catanzaro	367.592	163.058	204.534	41.476		
Vibo Valentia	171.952	163.058	8.894			
Crotone	163.058	163.058	0			
TOTALE	1.993.274					

CR

ALLEGATO B

Caratteristiche tecniche della scheda

Formato: A4

Colore: Giallo paglierino

Faccia esterna: retinata

Grammatura: uguale a quella in uso per le schede elettorali



REGIONE CALABRIA

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI SINDACI DEI COMUNI NON CAPOLUOGO
IN SENO ALLA CONFERENZA REGIONE - AUTONOMIE LOCALI

COLLEGIO DI (stampare la denominazione di ciascun collegio)

ELEZIONI DEL (indicare giorno, mese, anno)



FIRMA SCRUTATORE

COGNOME

NOME

wa

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, 24 APR. 2003

CHIARAVALLOTTI



ORIGINALE

MOD. A

REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

Estratto del processo verbale della seduta del

01-04-03

N. ²⁶³ del Reg.

delle deliberazioni

OGGETTO: Legge Regionale 12 agosto 2002, n° 34 - Conferenza Regione-Autonomie locali - Approvazione regolamento per l'elezione dei componenti di cui all'art. 8, comma 3, lettera c).

Inviata alla commissione

di Controllo il

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano il Presidente Giuseppe Chiaravalloti e gli Assessori:

1. Pietro AIELLO
2. Domenico Antonio BASILE
3. Paolo BONACCORSI
4. Giovanni DIMA
5. Dionisio GALLO
6. Giuseppe GENTILE
7. Giovanni LUZZO
8. Antonino MANGIALAVORI
9. Aurelio MISITI
10. Umberto PIRILLI
11. Francescantonio STILLITANI
12. Saverio ZAVETTIERI

Pres	Ass.
☒	☐
☒	☐
☐	☒
☒	☐
☐	☒
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐

Inviata all'Assessorato

2-04-03

Il PERSONAL

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GIURIDICO

Avv. Cesare Carlo Romano

Assiste il Segretario Dott. 240

Cap. Bilancio { Delibera N. del
L.R. N. del

STANZIAMENTO EURO

VARIAZIONI + o - EURO

TOTALE EURO

IMPEGNI ASSUNTI EURO

DISPONIBILITA' EURO

IMPORTO PRESENTE IMPEGNO EURO

IMPEGNO N. DEL

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA

L'ASSESSORE

Avv. Umberto PIRILLI

LA GIUNTA REGIONALE

Visto:

- La legge regionale 12 agosto 2002 n. 34, recante la "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali", che dispone all'art. 8 l'istituzione della Conferenza Regione - Autonomie Locali, quale strumento di raccordo tra Giunta Regionale ed Enti Locali;
- I commi 2, 3 e 4 del citato articolo, i quali disciplinano la composizione della rappresentanza della Regione e degli Enti Locali in seno alla Conferenza;
- In particolare il comma 3, lett. c) dell'articolo medesimo che stabilisce che la Conferenza sia composta, tra gli altri, da "tredici Sindaci di Comuni non capoluogo, eletti secondo le procedure indicate dagli articoli 9 e 10 della stessa L.R.";
- L'art. 9 della citata legge regionale che dispone la convocazione, con decreto del Presidente della Giunta Regionale dell'Assemblea dei Sindaci dei Comuni della Regione che elegge, nel proprio seno, i suoi rappresentanti nella Conferenza secondo le modalità disciplinate dall'annesso Regolamento;

Considerata la necessità di procedere con sollecitudine agli adempimenti di cui sopra per consentire il rapido insediamento e la piena operatività della Conferenza;

Ritenuto, pertanto, necessario integrare con l'annesso Regolamento la disciplina delle operazioni di elezione per tutto quanto non espressamente indicato nella citata Legge Regionale n. 34/2002;

Su conforme proposta dell'Assessore al Personale, avv. Umberto Pirilli, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente preposto alla competente struttura organizzativa;

a voti unanimi

DELIBERA

Approvare l'annesso Regolamento per l'elezione dei componenti non di diritto della Conferenza Regione-Autonomie Locali e per il suo insediamento e avvio di funzionamento, che forma parte integrante della presente deliberazione.

Disporre, a cura del Settore competente, l'immediata sua pubblicazione sul B.U.R.C.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE